



COMUNE DI PARMA

**DISCIPLINA
DI ATTUAZIONE DELL'ART. 10 DEL REGOLAMENTO DI
OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO
PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO ANNESSI A
LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE (DEHORS)**

PROCEDURE, CRITERI E MODALITA' ATTUATIVE

Approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 516/37 in data 28/04/2005
e modificata con deliberazione della Giunta comunale n. 1006/62 in data 02/08/2006 e
deliberazione di Giunta comunale n. 408 del 30/11/2017

SOMMARIO

1. CONCESSIONE – MODALITA' PER LE RICHIESTE	4
2. ITER DELLE PRATICHE	5
3. SCHEDE APPLICATIVE PER LA PROGETTAZIONE E L'INSTALLAZIONE DEI MANUFATTI CHE COMPONGONO LE TIPOLOGIE DI DEHORS COSI' COME DEFINITE DAL REGOLAMENTO DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO ANNESSI A LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE (DEHORS).....	7
3.1 TAVOLI E SEDIE.....	7
3.1.1 DEFINIZIONE-FINALITA'.....	7
3.1.2 OCCUPAZIONE.....	7
3.1.3 FORMA, MATERIALI E COLORI	7
3.1.4 BANCONE ESTERNO E SGABELLI.....	7
3.2 PEDANE, PAVIMENTAZIONI, TAPPETI E ZERBINI.....	7
3.2.1 DEFINIZIONE	7
3.2.2 DIVIETI.....	8
3.2.3 OCCUPAZIONE.....	8
3.2.4 INDICAZIONI PARTICOLARI.....	8
3.2.5 SICUREZZA.....	8
3.2.6 FORMA, MATERIALI E COLORI	8
3.3 ELEMENTI DI DELIMITAZIONE.....	8
3.3.1 DEFINIZIONE	8
3.3.2 FINALITA'.....	8
3.3.3 TIPOLOGIE PREVISTE.....	9
3.3.4 OCCUPAZIONE.....	9
3.3.5 DIMENSIONI.....	9
3.3.6 PUBBLICITA'.....	9
3.3.7 MANUTENZIONE	9
3.3.8 RIMOZIONE.....	10
3.3.9 FORMA, MATERIALI E COLORI	10
3.3.10 SICUREZZA.....	10
3.4 OMBRELLONI.....	10
3.4.1 DEFINIZIONE	10
3.4.2 OCCUPAZIONE.....	10
3.4.3 PUBBLICITA'.....	10
3.4.4 SICUREZZA.....	10
3.4.5 FORMA, MATERIALI E COLORI	10
3.5 TENDE A SBRACCIO	10
3.5.1 DEFINIZIONE	10
3.5.2 FINALITA'.....	11
3.5.3 DIVIETI.....	11
3.5.4 OCCUPAZIONE.....	11
3.5.5 MODALITA' DI POSA	11
3.5.6 DIMENSIONI.....	11
3.5.7 PUBBLICITA'.....	11
3.5.8 FORMA, MATERIALI E COLORI	11
3.5.9 CENTRO STORICO.....	12
3.6 COPERTURE SU DISEGNO	12
3.6.1 DEFINIZIONE	12
3.6.2 DIVIETI.....	12
3.6.3 OCCUPAZIONE.....	12
3.6.4 DIMENSIONI.....	12
3.6.5 INDICAZIONI PARTICOLARI.....	12
3.6.6 SICUREZZA.....	12
3.6.7 FORMA, MATERIALI E COLORI	12

3.7	COPERTURE A DOPPIA FALDA O A FALDE MULTIPLE.....	13
3.7.1	DEFINIZIONE	13
3.7.2	DIVIETI.....	13
3.7.3	OCCUPAZIONE.....	13
3.8	STRUTTURE A PADIGLIONE TEMPORANEE CON POSSIBILITA' DI CHIUSURA STAGIONALE.....	14
3.8.1	DEFINIZIONE	14
3.8.2	DIVIETI.....	14
3.8.3	OCCUPAZIONE.....	14
3.8.4	FORMA, MATERIALI E COLORI	14
3.8.5	REQUISITI IGIENICO SANITARI.....	14
3.8.6	SICUREZZA.....	15
3.9	IMPIANTI TECNOLOGICI.....	15
3.9.1	ILLUMINAZIONE.....	15
3.9.2	RISCALDAMENTO	15

1. CONCESSIONE – MODALITA' PER LE RICHIESTE

1.1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare, su suolo pubblico, ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico, un dehors, con o senza elementi di copertura, deve ottenere preventiva concessione da parte dell'Amministrazione comunale, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento al regolamento di occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione (dehors) approvato con deliberazione di C.C. n. 54/48 del 22 marzo 2005 e di seguito denominato il Regolamento.

1.2. (1) Al fine di facilitare lo sviluppo del provvedimento per la concessione di cui al punto precedente, il titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione deve presentare al Front Office del DUC, in largo Torello de Strada 11/A, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei termini di decorrenza dell'occupazione richiesta, formale istanza con assolvimento dell'imposta di bollo, indirizzata **al Centro Servizi al Cittadino**, corredata della seguente documentazione:

- a) progetto in tre copie, di norma in scala 1:50, nel quale, con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il dehors viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico e/o di passaggi pedonali. Dovranno prodursi planimetria dell'area, piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici ecc. Gli elaborati dovranno essere redatti da tecnico abilitato alla professione;
- b) campione del tessuto della eventuale copertura;
- c) fotografie a colori (formato minimo 9x12) del luogo dove il dehors dovrà essere inserito;
- d) nulla osta del proprietario o dell'amministratore dell'immobile, qualora la struttura venga posta a contatto dell'edificio, eventuale nulla osta dei frontisti interessati qualora la struttura venga posta di fronte ad un altro esercizio commerciale ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa dal richiedente, relativa all'ottenimento degli stessi nulla-osta;
- e) dichiarazione attestante gli estremi dell'autorizzazione dell'esercizio pubblico o la domanda di voltura e dell'autorizzazione sanitaria;
- f) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà attestante:
 - l'iscrizione alla Camera di Commercio,
 - la richiesta delle autorizzazioni previste per gli edifici e/o le aree vincolati ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio);

g) asseverazione di tecnico iscritto all'albo circa la conformità degli arredi alla vigente normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche (solo per arredi di tipo 2) – Pedane e di tipo 8) – Strutture a padiglione temporanee.

1.3. In deroga a quanto previsto dal precedente punto 1.2, per le richieste relative a dehors corrispondenti alle tipologie 1, 2, 3, 4 di cui all'articolo 1 comma 4 del regolamento, si ritiene sufficiente una planimetria, preferibilmente in scala 1:50, con indicata l'area oggetto dell'occupazione e la disposizione degli elementi di dehors, foto raffiguranti gli elementi che si intendono utilizzare, alcune immagini, a colori ed in prospettive diverse, illustranti il palazzo, le vetrine dell'esercizio e lo spazio antistante da occupare, eventuale nulla osta dei frontisti interessati qualora la struttura venga posta di fronte ad un altro esercizio commerciale.

1.4. (1) L'istanza è presentata **al Centro Servizi al Cittadino**, nel rispetto degli elementi quanto previsti dai precedenti punti 1.2 e 1.3 qualora essa sia volta ad ottenere la concessione di suolo pubblico contestualmente alla nuova autorizzazione per l'apertura di un pubblico esercizio e negli altri casi stabiliti dalle normative.

1.5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del Regolamento "la temporaneità si intende riferita ad un periodo con durata complessiva non superiore a 360 giorni calcolati a far data dal giorno del rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico". Pertanto, a norma del suddetto comma sono escluse le occupazioni che prevedono l'individuazione di più periodi tra di loro

differenziati nell'ambito del medesimo atto di concessione. Sono rilasciabili concessioni di suolo pubblico di durata inferiore a 360 giorni, rinnovabili ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento

1.6. Qualora sia richiesto il rinnovo della concessione, ove il dehors sia quello collocato nella stagione immediatamente precedente e risulti conforme alle tipologie ammesse dal presente disciplinare, la dichiarazione, in calce all'istanza, del titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente oggetto della concessione originaria, esimerà il titolare stesso dal produrre la documentazione elencata ai punti 1.2. e 1.3.

1.7. Come disposto dall'art. 16 del Regolamento, nel caso il dehors non risulti conforme alle tipologie ammesse dal presente disciplinare i titolari di concessioni rilasciate secondo i criteri previgenti possono adeguare spontaneamente le proprie strutture come previsto dal presente disciplinare, entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso. Nel caso di mancato adeguamento entro i termini previsti, l'Amministrazione può imporre l'obbligo, in qualunque momento, o procedere con la revoca della concessione.

1.8. Allo scadere del termine della concessione e qualora per la medesima non sia stato concesso il rinnovo, ogni singolo elemento del dehors dovrà essere prontamente rimosso dal suolo pubblico.

1.9. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di svolgere controlli sulla conformità del dehors installato al progetto presentato in qualsiasi momento del procedimento amministrativo per la concessione ed in qualsiasi fase della durata della stessa.

(1) Comma modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 1006/62 in data 02/08/2006

2. ITER DELLE PRATICHE

2.1. Il Responsabile di Procedimento dell'ufficio competente a ricevere l'istanza ne cura l'istruttoria preliminare acquisendo i pareri degli uffici interessati.

2.2 Il Responsabile di Procedimento valuta la conformità delle richieste attinenti le occupazioni di suolo e spazio pubblico alle norme del Regolamento Comunale dei Dehors e a quelle stabilite nella presente disciplina. A tal fine può acquisire i pareri degli uffici comunali competenti.

2.3. *(1)* Il Responsabile di Procedimento, fatti salvi i casi di cui all'art. 1, c. 1.5, deve acquisire il parere obbligatorio e vincolante **del Comando della Polizia Municipale in merito al rispetto delle prescrizioni contenute nel Codice della Strada e nel Regolamento Dehors** e del Settore Territorio-Servizio Pianificazione Generale in merito alla congruità di arredo urbano per tutte le tipologie di dehors, nonché per i progetti di arredo coordinati, così come definiti dall'art.11 del Regolamento. **I pareri di competenza del Servizio Pianificazione Generale e del Comando della Polizia Municipale dovranno essere espressi entro e non oltre giorni quindici dalla data della richiesta del parere da parte del responsabile del procedimento; entro lo stesso termine temporale dovranno essere formulati i pareri eventualmente richiesti dal responsabile del procedimento ad altri uffici competenti ai sensi del comma 2.1 e del comma 2.2 della presente disciplina.**

2.4. Una volta acquisito i pareri obbligatori di cui sopra, il Responsabile di Procedimento provvede a proporre il rilascio o il diniego della concessione al Direttore del Settore Attività Economiche.

2.5. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), l'efficacia della concessione sarà subordinata alla verifica della sua conformità al Protocollo d'intesa tra Comune di Parma e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza;

2.6 *(2)* **Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 20 del Codice della Strada e all'art. 2 del D.M. 1444 del 2 aprile 1968, le zone di rilevanza storico-ambientale, nelle quali l'occupazione di carreggiata può essere autorizzata a condizione che non determini intralcio alla circolazione, coincidono, ai sensi del R.U.E. vigente del**

Comune di Parma, con il centro storico di Parma, classificato come "zona territoriale omogenea A".

- (1) *Comma modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 1006/62 in data 02/08/2006*
- (2) *Comma inserito con deliberazione di Giunta comunale n. 1006/62 in data 02/08/2006*

3. SCHEDE APPLICATIVE PER LA PROGETTAZIONE E L'INSTALLAZIONE DEI MANUFATTI CHE COMPONGONO LE TIPOLOGIE DI DEHORS COSI' COME DEFINITE DAL REGOLAMENTO DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO ANNESSI A LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE (DEHORS)

3.1 TAVOLI E SEDIE

3.1.1 DEFINIZIONE-FINALITA'

L'occupazione con tavoli e sedie priva di copertura rappresenta la soluzione minima di struttura finalizzata al servizio di somministrazione all'aperto ed è da considerarsi come l'unica soluzione ammessa per i percorsi porticati e le gallerie con gli accessori quali fioriere e/o elementi di delimitazione.

3.1.2 OCCUPAZIONE

Tavoli e sedie non devono fuoriuscire dallo spazio concesso per l'occupazione, il quale deve essere obbligatoriamente delimitato con gli elementi di cui al successivo articolo 3.3.

L'occupazione può essere effettuata sia rasente il muro che al margine del marciapiede o in adiacenza alle colonne/pilastri se trattasi di spazio porticato. In ogni caso deve essere garantita una larghezza libera per il transito pedonale non inferiore a mt. 2.00.

Nel caso di occupazione su marciapiedi o slarghi esterni allo spazio porticato, al fine di garantire il collegamento tra l'area sottostante il portico e l'area esterna:

- sono vietate le occupazioni sulle superfici antistanti i passaggi o gli ingressi pedonali e che contemporaneamente interessano uno o più archi del porticato e che interessano l'intera sezione del marciapiede o dello slargo;
- in presenza di occupazione con estensioni superiori ai mt. 15 le stesse dovranno essere interrotte da uno spazio di almeno m. 1.50 in corrispondenza di uno qualsiasi dei varchi interessati.

3.1.3 FORMA, MATERIALI E COLORI

Le tipologie ed i colori di tali elementi sono liberi, è escluso l'utilizzo di arredi in materiale plastico.

Nel centro storico sono da privilegiare arredi mobili in legno (tipo bambù o smidollino), metallo adottando strutture leggere, forme e materiali tradizionali e con colori e toni in armonia con il contesto architettonico e l'arredo urbano pubblico. Al fine di accrescere l'attrattività e l'eleganza dei luoghi storici della città, i titolari delle attività dovranno privilegiare l'uso di tovaglie e copritovaglie in tessuto.

3.1.4 BANCONE ESTERNO E SGABELLI

Per analogia di funzione rientrano in questa tipologia e ne seguono le prescrizioni anche i banconi esterni e gli sgabelli.

3.2 PEDANE, PAVIMENTAZIONI, TAPPETI E ZERBINI

3.2.1 DEFINIZIONE

L'oggetto riguarda materiali o manufatti, facilmente amovibili e appoggiati semplicemente al suolo.

Dette sistemazioni potranno essere a raso o sopraelevate (pedane).

Si intendono per pavimentazioni a raso quelle realizzate con uno strato di ghiaia, o con piastrelle di tipo leggero, posate a secco su letto di sabbia (di norma in parchi o giardini).

Si intendono per pavimentazioni sopraelevate quelle costituite da strutture modulari mobili.

3.2.2 DIVIETI

La manomissione di suolo pubblico con gettate di cemento, posa fissa di materiali e pavimentazioni è ovunque vietata.

Sono vietate di norma le pedane ovunque sia presente una pavimentazione pubblica di valore artistico e ambientale, salvo in situazioni particolarmente disagiati. Inoltre è vietata la copertura di chiusini, botole, griglie di aerazione.

E' vietato il taglio e la costipazione di radici affioranti.

3.2.3 OCCUPAZIONE

Pedane, pavimentazioni e gli eventuali elementi posti a protezione e delimitazione non devono eccedere dalle dimensioni dell'area data in concessione.

3.2.4 INDICAZIONI PARTICOLARI

La pavimentazione a raso è consentita esclusivamente sulle aree sterrate. In presenza di alberature le piastrelle dovranno essere opportunamente distanziate fra loro al fine di garantire lo scambio idrico- gassoso dell'apparato radicale.

3.2.5 SICUREZZA

Le pedane e le pavimentazioni modulari sopraelevate dovranno avere altezza minore o uguale a cm. 15 salvo casi particolari (es. portici con dislivello superiore rispetto alla quota stradale) e dovranno ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche. L'eventuale scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all'interno dell'area occupata.

Le pedane e le pavimentazioni sopraelevate devono essere opportunamente delimitate. Tappeti e zerbini, se isolati, debbono essere opportunamente protetti alle testate da vasi e fioriere in modo da non costituire pericolo alla circolazione.

3.2.6 FORMA, MATERIALI E COLORI

Le pedane devono essere a struttura modulare facilmente smontabile (pavimenti galleggianti, quadrotti in legno ad incastro, o simili). Ogni modulo non potrà avere dimensioni superiori a mq. 5. Nelle zone storiche le pedane devono essere stilisticamente inserite e poco invasive.

Per il rivestimento delle pedane è obbligatorio l'uso di parquet, lastre di rame, piombo, acciaio trattato non lucido, gomme o altro materiale sintetico purchè texturizzato (non liscio).

Nel caso di utilizzo di altri tipi di rivestimento della pedana così come per i tappeti e zerbini, i colori devono essere accordati con quelli dei materiali dell'intorno.

E' vietato l'utilizzo di moquette per il rivestimento delle pedane.

3.3 ELEMENTI DI DELIMITAZIONE

Non è consentito, per quanto concerne gli elementi di delimitazione dei dehors l'uso di teloni in materiale plastico.

Eventuali tende per la schermatura solare comprese all'interno dei dehors di tipo 8 (padiglioni temporanei con possibilità di chiusura stagionale) devono essere come di seguito caratterizzati:

- a) Collocazione solamente all'interno delle vetrate;
- b) Tipo a rullo, richiamando la suddivisione dei serramenti perimetrali;
- c) Colori compresi nella gamma dei bianchi e dei grigi chiari con tonalità calda.

3.3.1 DEFINIZIONE

Si intende per elemento di delimitazione qualsiasi manufatto atto ad individuare gli spazi in concessione rispetto al restante suolo pubblico.

3.3.2 FINALITA'

Tali manufatti vengono utilizzati al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall'area in modo disordinato.

Le fioriere sono utilizzate a scopo ornamentale e/o per delimitare occupazioni di spazio pubblico per esercizi di somministrazione.

3.3.3 TIPOLOGIE PREVISTE

Manufatti adottabili:

- fioriere
- recinzioni quali cordoni, balaustre, pannelli paravento o simili.

La linea di delimitazione dell'area di occupazione deve essere sempre costituita da una sola fila di elementi, necessariamente uguali fra loro. Qualora il concessionario usufruisca di due aree distinte, queste dovranno avere gli stessi elementi di delimitazione.

3.3.4 OCCUPAZIONE

La posa di vasi o di fioriere a scopo ornamentale, ossia non collocate a delimitazione di un'area più estesa, potrà essere autorizzata solo rasente al muro dello stabile, purché rimangano liberi mt. 2,00 per il transito pedonale.

Occupazioni con elementi a delimitazione di spazi pubblici destinati alla somministrazione:

- a) i manufatti non devono debordare dall'area di concessione;
- b) per l'occupazione avente sporgenza fino a mt. 1,50 può essere autorizzata la posa solo alle testate e non lungo il fronte;
- c) per evitare situazioni di abbandono e di degrado, anche durante il periodo di chiusura stagionale dell'esercizio, o di non utilizzo dell'occupazione, il titolare della concessione deve garantire una costante manutenzione e decoro degli elementi posti a delimitazione dell'area;

3.3.5 DIMENSIONI

Altezza massima delle fioriere, comprensiva delle essenze a dimora, ($H_{max,f}$):

Le fioriere poste a delimitazione di occupazione di aree collocate verso il bordo del marciapiede dovranno avere altezza massima $H_{max,f} \leq$ mt. 1,20

Recinzioni

Le recinzioni devono garantire la percezione visiva complessiva del contesto urbano specifico. Se costituite da uno o più telai accostati, devono avere montanti a sezione contenuta e gli eventuali pannelli di completamento devono essere prevalentemente trasparenti (trasparenza minimo 40% della superficie complessiva).

Le recinzioni devono avere altezza massima di mt. 1,20.

Paraventi

I paraventi devono avere altezza massima di mt. 1,60. Nel caso in cui trattasi di elementi aggiunti alla recinzione, questi dovranno essere totalmente trasparenti. Nel caso in cui il paravento costituisca anche recinzione, per la parte inferiore (fino all'altezza di 110 cm) si dovranno rispettare le prescrizioni previste per le recinzioni.

Sono ammessi rampicanti su graticci esclusivamente al di fuori del centro storico a patto che non superino le dimensioni stabilite nel punto precedente.

3.3.6 PUBBLICITA'

La pubblicità è consentita nel rispetto delle disposizioni del vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (P.G.I) e secondo quanto di seguito stabilito:

- a) le fioriere ad uso privato non devono avere scritte pubblicitarie;
- b) i paraventi e gli altri tipi di recinzione possono riportare solo il nome o il logo dell'esercizio, purché di dimensione non superiore al 10% della superficie di ciascun manufatto.

3.3.7 MANUTENZIONE

I vasi devono essere mantenuti in buone condizioni e le piante devono essere resistenti agli agenti esterni e, comunque, mantenute in buono stato: non devono essere ammalate, né infestate da parassiti; si consigliano: Bosso, Pitosforo, Cotoneaster, Aucuba, Viburno, Ilex Aquifolium, Lonicere.

3.3.8 RIMOZIONE

Le fioriere abbandonate, rotte, con essenze morte, devono essere immediatamente rimosse da parte di coloro che le hanno posizionate.

3.3.9 FORMA, MATERIALI E COLORI

L'Amministrazione si riserva di fornire dei progetti che prevedano l'adozione di tipologie specifiche da utilizzare nelle differenti zone.

In linea generale si predilige l'uso di materiali naturali e/o metallici con finitura opaca di tonalità cromatica adeguata all'ambiente circostante.

Nel centro storico sono obbligatorie barriere in cristallo con supporti di metallo. (paravento con altezza max. di mt. 1,60).

Le fioriere devono adottare forme e materiali tradizionali (legno trattato, cotto, cemento colorato o in pasta pigmentata, lamiera di rame, piombo, acciaio non lucido). E' vietato l'uso di fioriere in materiale plastico.

3.3.10 SICUREZZA

Gli appoggi al suolo non dovranno costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e dovranno garantire una buona stabilità del manufatto.

I vetri dovranno essere antisfondamento, è ammesso l'uso del policarbonato.

3.4 OMBRELLONI

3.4.1 DEFINIZIONE

Struttura portante con copertura in tela fornita di un solo punto di appoggio al suolo, di forma poligonale, quadrata o rettangolare.

3.4.2 OCCUPAZIONE

La proiezione al suolo degli ombrelloni non deve superare i limiti dell'area data in concessione.

3.4.3 PUBBLICITA'

La pubblicità è consentita nel rispetto delle disposizioni del vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (P.G.I) e secondo quanto di seguito stabilito:

- a) nel centro storico sono vietate scritte pubblicitarie;
- b) fuori dal centro storico sono consentite scritte riportanti solo il nome o il logo dell'esercizio riportato nella parte esterna inferiore di dimensione contenuta, salvo diverse indicazioni previste in appositi piani di zona.

3.4.4 SICUREZZA

Gli ombrelloni devono essere ancorati ad appositi basamenti. Le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di mt. 2,30 dal suolo.

Gli ombrelloni devono essere chiusi in caso di vento; analogamente devono essere chiusi o rimossi durante la notte.

3.4.5 FORMA, MATERIALI E COLORI

Nel centro storico è obbligatoria una tipologia caratterizzata da una solida struttura in legno naturale con telo chiaro o in metallo verniciato, in doppio cotone impermeabilizzato.

3.5 TENDE A SBRACCIO

3.5.1 DEFINIZIONE

Uno o più teli retraibili in tessuto o materiali similari, posti all'esterno degli esercizi commerciali, privi di punti di appoggio al suolo, semplicemente agganciati alla facciata.

3.5.2 FINALITA'

Le tende devono essere idonee a proteggere dal sole e dalle intemperie, in condizioni di sicurezza.

3.5.3 DIVIETI

Le tende aggettanti sono di norma vietate nelle strade non pedonali senza marciapiedi, a meno che non siano compatibili con le situazioni locali.

3.5.4 OCCUPAZIONE

L'occupazione deve realizzarsi di norma in corrispondenza dell'esercizio del concessionario, previo nulla-osta della proprietà o dell'amministrazione dello stabile.

Sui marciapiedi aventi larghezza inferiore a mt. 2,50 vi deve essere una distanza minima di mt. 0,40 tra il bordo esterno della tenda e la verticale innalzata dalla cordatura dei marciapiedi.

Sui marciapiedi aventi larghezza uguale o superiore a mt. 2,50 la distanza tra il bordo esterno della tenda solare e la verticale innalzata dalla cordatura del marciapiedi non dovrà essere inferiore a mt. 1,20.

Per la sistemazione dei tavoli e delle sedie valgono inoltre le prescrizioni di cui al punto 3.1.2.

3.5.5 MODALITA' DI POSA

E' sempre necessario tener conto dei criteri di rispetto delle aperture o delle campiture esistenti, sia sulle facciate che sugli elementi architettonici decorativi.

Nelle nuove costruzioni le tende saranno collocate negli spazi all'uopo riservati e previsti in sede di progettazione delle facciate.

Nelle costruzioni esistenti:

- a) ovunque sia possibile le tende, sia aperte che chiuse, dovranno essere comprese nella luce interna di ogni singola vetrina;
- b) ove non sia possibile, i punti di aggancio possono essere previsti immediatamente in adiacenza delle aperture delle vetrine (sporgenza max cm. 15);
- c) tende solari sovrapposte a più luci di vetrine possono essere concesse solo a copertura di occupazioni del suolo per esercizi di somministrazione. Nelle aree e negli edifici vincolati queste potranno essere concesse previo benestare dell'Ente preposto al vincolo e/o a seguito di un regolamento specifico di zona;
- d) laddove le facciate presentino particolari rivestimenti in cotto, pietra o altri materiali di pregio sono vietate installazioni che comportino manomissioni di facciata. Sono altresì vietate le manomissioni di elementi di decoro.

3.5.6 DIMENSIONI

L'altezza minima dal suolo di detti manufatti deve essere di mt. 2,30. Potrà essere consentita la presenza di mantovane frontali e laterali purché siano ad una distanza minima dal suolo di mt. 2,10.

Sporgenza massima della tenda (misurata nella sua proiezione al suolo) mt. 3,50.

3.5.7 PUBBLICITA'

La pubblicità è consentita nel rispetto delle disposizioni del vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (P.G.I) e secondo quanto di seguito stabilito:

- a) sui manufatti è consentito solo il nome e/o al logo dell'esercizio da posizionare sulle mantovane;
- b) nel caso in cui non sia possibile tale collocazione, nelle nuove tende, essa va prevista nella parte estrema inferiore con una dimensione contenuta e proporzionata.

3.5.8 FORMA, MATERIALI E COLORI

La forma tipica della tenda a sbraccio consiste in un telo inclinato verso l'esterno con eventuale presenza di mantovana frontale e/o laterale.

Dovranno essere utilizzati materiali quali: tela, tessuto acrilico per il centro storico, anche PVC per il restante territorio.

Nel centro storico sono obbligatori colori tradizionali quali la gamma dei colori terrosi dall'avorio al beige. Le tende dovranno essere in tinta unita o rigate con bande larghe di uguale dimensione. Differenti colorazioni potranno essere richieste su indicazione o previo accordi con l'Amministrazione comunale.

3.5.9 CENTRO STORICO

Nel Centro Storico devono essere rispettate le disposizioni delle norme tecniche d'attuazione della relativa disciplina particolareggiata – parte integrante del RUE – e precisamente l'allegato 3, articolo 2.3

3.6 COPERTURE SU DISEGNO

3.6.1 DEFINIZIONE

Struttura costituita da una o più tende a falda inclinata, con guide fisse agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo.

3.6.2 DIVIETI

Sono vietate le infissioni di sostegni nel suolo pubblico e l'apposizione di teli laterali o frontali di chiusura.

3.6.3 OCCUPAZIONE

L'occupazione deve realizzarsi rasente al muro e normalmente in corrispondenza dell'esercizio del concessionario, previo nulla-osta della proprietà o dell'Amministrazione dello stabile; se realizzata su marciapiedi, deve restare libero lo spazio necessario per il transito pedonale, il quale non deve essere inferiore a mt. 2,00. Valgono inoltre le prescrizioni di cui al precedente punto 3.5.4.

L'occupazione della sede stradale deve essere tale da mantenere liberi, in carreggiata, gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso (ambulanza, vigili del fuoco) e delle forze di polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, detti spazi non devono essere inferiori a metri lineari 3,50 salvo deroghe espressamente concordate con i Vigili del Fuoco .

3.6.4 DIMENSIONI

Altezza misurata alla linea di gronda: max mt. 2,50 – minimo mt. 2,30.

Altezza misurata dal bordo inferiore della mantovana: min. mt. 2,10.

Altezza misurata alla linea di colmo: max mt. 3,20.

Le coperture temporanee stagionali per gli esercizi di ristorazione non devono occupare una superficie eccedente la superficie della sala sosta interna.

3.6.5 INDICAZIONI PARTICOLARI

Nelle occupazioni poste in prossimità del bordo del marciapiede, o in posizioni che comportino limitazioni della visibilità del traffico veicolare, le eventuali recinzioni dovranno essere trasparenti.

3.6.6 SICUREZZA

Le strutture devono essere zavorrate al suolo con piastre o per mezzo di opportuni ancoraggi, che comunque non prevedano l'infissione al suolo pubblico, né comportino pericolo e/o intralcio alle persone. A tale scopo deve essere prevista una tipologia di manufatto appositamente studiata; è da escludere l'utilizzo di fioriere non piantumate.

3.6.7 FORMA, MATERIALI E COLORI

Salvo indicazioni specifiche dell'Amministrazione comunale le strutture dovranno essere costituite da:

- a) sostegni in ferro e/o alluminio verniciati, in legno solo per le aree verdi ed i parchi;

- b) tessuto: tela, tessuto acrilico per il centro storico, anche PVC per il restante territorio;
- c) colori: nel centro storico si limiterà alle tonalità avorio, nocciola, ruggine, tinta unita o tessuti a righe in bande larghe e passo uguale nei medesimi colori. Differenti colorazioni potranno essere richieste su indicazione o previ accordi con l'Amministrazione comunale;
- d) la forma delle superfici di occupazione del suolo e le volumetrie degli arredi debbono essere congruenti con la geometria degli invasi e con le architetture circostanti e non debbono alterare la leggibilità dello spazio.

3.7 COPERTURE A DOPPIA FALDA O A FALDE MULTIPLE

3.7.1 DEFINIZIONE

Strutture con copertura a teli provviste di più punti di appoggio al suolo ed indipendenti dalla facciata dell'edificio di pertinenza.

La struttura a doppia falda si presenta con due soluzioni:

1. con struttura centrale in modo da costituire una sorta di doppia tenda a sbraccio;
2. con montanti perimetrali e, in genere, chiusure sui timpani dei due lati minori.

La struttura a falde multiple si presenta, di massima, con due soluzioni:

1. a piccoli moduli ripetuti (circa mt. 2x2) di pianta quadrata, con struttura metallica e/o lignea e copertura a piramide;
2. a pianta centrale varia, con struttura metallica e/o lignea a montanti perimetrali e copertura nervata e/o tesa.

3.7.2 DIVIETI

Sono vietate le infissioni di sostegni nel suolo pubblico e l'apposizione di teli laterali di chiusura.

3.7.3 OCCUPAZIONE

Trattandosi di strutture autonome, di norma l'occupazione può essere realizzata in prossimità del bordo del marciapiede, in sede stradale qualora consentito, in viali alberati nei parchi e nei giardini; solo in casi particolari, da concordare preventivamente con l'Amministrazione comunale, possono collocarsi rasente ai muri o a parti porticate.

Non sono ammessi collegamenti con il retrostante esercizio che possano essere d'intralcio al passaggio pedonale.

Per occupazioni sui marciapiedi o viali alberati:

- la copertura delle tende non dovrà interferire in alcun modo con la chioma degli alberi;
- le strutture rigide superiori dovranno distanziarsi di almeno mt. 0,50 dal tronco degli stessi.
- la struttura deve essere posta ad una distanza minima di mt. 5,00 misurati a raggio dal tronco degli alberi.

Per quanto riguarda gli aspetti dimensionali, distanze, modalità di posa, pubblicità, materiali e colore, valgono le disposizioni che precedono per le coperture su disegno.

L'occupazione della sede stradale deve essere tale da mantenere liberi, in carreggiata, gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso (ambulanza, vigili del fuoco) e delle forze di polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, detti spazi non devono essere inferiori a metri lineari 3,50 salvo deroghe espressamente concordate con i Vigili del Fuoco .

3.8 STRUTTURE A PADIGLIONE TEMPORANEE CON POSSIBILITA' DI CHIUSURA STAGIONALE

3.8.1 DEFINIZIONE

Strutture composite che, seppure rispondenti ai requisiti della temporaneità possono essere chiuse perimetralmente da superfici rigide e trasparenti, da utilizzarsi esclusivamente per la sosta e il consumo.

3.8.2 DIVIETI

E' vietata ogni infissione al suolo e alla parete dell'edificio di pertinenza.

3.8.3 OCCUPAZIONE

Tali strutture sono di norma da considerarsi come manufatti autonomi da collocarsi ad una distanza minima dall'edificio di pertinenza pari alla larghezza del marciapiede se esistente (sia esso sopraelevato o a raso con pavimentazione differenziata rispetto alla carreggiata), per consentire il passaggio pedonale e/o per non occultare eventuali grate di aerazione presenti sul marciapiede stesso e/o per consentire il mantenimento dei requisiti di aerazione e illuminazione dei locali retrostanti.

Nel caso di presenza di marciapiede sopraelevato di larghezza tale da consentire la coesistenza del manufatto e del percorso pedonale, il manufatto stesso può essere collocato in aderenza alla facciata a condizione che venga comunque garantita una striscia libera di almeno 2 metri di larghezza a partire dal filo esterno del marciapiede.

Nei casi di occupazione di suolo pubblico in slarghi, piazze o in strade pedonalizzate e nei casi in cui è possibile traslare il marciapiede esistente, può essere consentita la posa del manufatto in aderenza ad un edificio compatibilmente con le percorrenze pedonali in essere, a condizione che la struttura occupi un tratto omogeneo della facciata e non interessi quindi porzioni di facciate con caratteri architettonico-formali non omogenei e/o allineamenti diversi.

L'occupazione della sede stradale deve essere tale da mantenere liberi, in carreggiata, gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso (ambulanza, vigili del fuoco) e delle forze di polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, detti spazi non devono essere inferiori a metri lineari 3,50 salvo deroghe espressamente concordate con i Vigili del Fuoco .

3.8.4 FORMA, MATERIALI E COLORI

Le forme prescritte sono quelle che si ricollegano all'architettura tradizionale delle serre e delle verande con copertura a falde inclinate, a botte o a padiglione; la struttura deve essere metallica e risultare il più possibile trasparente; i montanti metallici devono essere a sezione contenuta; sono vietati gli allumini anodizzati (oro, argento, bronzo).

Nei parchi e giardini sono consentite anche strutture in legno.

In casi particolari, possono essere presentati progetti innovativi non contemplati nel presente regolamento sia per forma, materiali e colori, a condizione che risultino giustificati dalla particolarità del sito in cui vanno a collocarsi e comunque concordati preventivamente con l'Amministrazione comunale.

Per le coperture:

- *nell'ambito del centro storico*, tenuto conto del contesto architettonico e dell'edificio di pertinenza, sono obbligatori i seguenti materiali: rame, piombo, vetro; per quanto riguarda il colore sono prescritti il rosso amaranto o l'antracite, con finiture in colore oro, giallo, nero;
- *nelle restanti zone della città* i materiali e colori da utilizzare, vanno considerati in rapporto all'edificio di pertinenza e all'ambiente circostante.

3.8.5 REQUISITI IGIENICO SANITARI

3.8.5.1. Conformazione e materiali dei dehors

Poiché il dehors surroga di fatto esclusivamente solo la funzione della sala di sosta o da pranzo, esso deve essere dotato dei corrispondenti requisiti di igienicità delle

superfici e, in particolare, di pareti e pavimento costruiti o rivestiti di materiale facilmente lavabile, secondo quanto stabilito nel Regolamento Igienico Sanitario.

3.8.5.2 Eventuali altri requisiti igienico-sanitari

Si rimanda alla valutazione di merito dell'Ente competente in sede di rilascio dell'autorizzazione sanitaria.

3.8.6 SICUREZZA (2)

Tali strutture dovranno ottemperare alle norme vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche

(2) Comma inserito con deliberazione di Giunta comunale n. 1006/62 in data 02/08/2006

3.9 IMPIANTI TECNOLOGICI

3.9.1 ILLUMINAZIONE

Eventuali corpi illuminanti ad integrazione delle strutture definite nei punti che precedono (recinzioni, coperture a capanno, padiglioni, ecc) dovranno essere inseriti armonicamente nelle strutture stesse e studiati in modo che l'illuminazione non disturbi con la percezione dell'ambiente circostante e non prevalga sull'illuminazione pubblica.

La posa dell'impianto elettrico è autorizzabile a condizione che le luci non siano in contrasto e/o di interferenza con le segnalazioni semaforiche e non arrechino danno ai conducenti di autoveicoli.

L'impianto elettrico dovrà essere realizzato in conformità con le norme CEI vigenti e al D.P.R. 547/55; l'impianto dovrà essere a regola d'arte e conforme alla legge 46/90 art. 9.

I faretti a parete dovranno essere realizzati con apparecchi di tipo stagno, di uguale foggia rispetto alle luci esistenti sulla facciata dell'immobile, inoltre dovranno essere posizionati al di sopra delle vetrine in numero non superiore a 2 per vetrina e non dovranno sporgere oltre m.0,50. Lanterne e appliques possono essere installate ai lati delle vetrine solo in presenza di marciapiedi e non dovranno avere una sporgenza superiore a m.0,60 e altezza superiore a m.2,20.

3.9.2 RISCALDAMENTO

Per il riscaldamento invernale possono essere autorizzati irradicatori di calore, alimentati da combustibile gassoso con bombole di capacità non superiore a 10/15 Kg in spazi aperti e ben aerati (portici o comunque spazi in cui la superficie verticale aperta sia superiore alla superficie di pavimento coperta).

Gli irradicatori di calore dovranno essere certificati secondo le norme CE, con omologazione che attesti la conformità del prodotto. Essi dovranno essere collocati in maniera tale da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti.